

Codice A1400A

D.D. 9 dicembre 2020, n. 1562

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare - e l'Asl Città di Torino per la collaborazione con il dott. omissis ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017.



ATTO DD 1562/A1400A/2020

DEL 09/12/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare - e l'Asl Città di Torino per la collaborazione con il dott. *omissis* ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017.

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito, si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende sulle tematiche relative allo studio, all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16, espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

Con Deliberazione n. 39-6099 del 07 dicembre 2017 è stato approvato, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022, senza oneri a carico del Bilancio regionale, l'Accordo–quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali ai fini di quanto indicato nel sopra richiamato art. 16 della Legge Regionale n. 16/2016; tale provvedimento deliberativo ha, inoltre, demandato al Direttore Regionale della Direzione Sanità l'approvazione dello schema–tipo di convenzione redatto in conformità ai criteri e modalità di cui all'accordo–quadro sull'attivazione delle singole collaborazioni professionali.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico, scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria regionale.

Preso atto che l'ASL Città di Torino, con deliberazione n. 92/A.01 del 18.1.2018, ha recepito l'Accordo –Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per l'attivazione di collaborazioni istituzionali, approvato con la citata D.G.R. n. 39-6099 del 7.12.2017.

Vista la nota prot. n. 37299/A1400A del 13.11.2020 con cui la Direzione Sanità e Welfare ha

proposto all'Asl Città di Torino, la collaborazione, per la durata pari a mesi 12 con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione, del dott. *omissis*– Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL stessa.

Preso atto che, in data 20.11.2020, l'ASL Città di Torino ha acquisito il parere favorevole della Direzione Aziendale alla collaborazione del Dott. *omissis* con la Regione Piemonte per i due giorni settimanali richiesti e, con nota prot. n. 204835 del 20.11.2020, ha confermato alla Regione Piemonte la disponibilità dell'Azienda alla collaborazione del Dott. *omissis* e l'approvazione della convenzione proposta.

Rilevata la necessità di avvalersi, con un impegno quantificato in 2 (due) giornate settimanali, della collaborazione del dott. *omissis* dell'Asl Città di Torino negli ambiti ascritti al Settore "Prevenzione e Veterinaria" della Direzione regionale Sanità e Welfare.

Vista la Deliberazione del Commissario dell'Asl Città di Torino n. 983 del 2 dicembre 2020 con cui l'Azienda ha autorizzato l'avvio della convenzione con la Regione Piemonte per la collaborazione del dott. *omissis*.

Ritenuto, sulla base di quanto poc'anzi espresso, di procedere alla stipulazione di apposita convenzione attuativa dell'Accordo quadro sopra richiamato, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo stesso, per regolare le modalità della collaborazione del dott. *omissis* che ha manifestato la disponibilità ad accettare il corrispondente incarico.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;
- vista la DGR n. n. n. 39-6099 del 07 dicembre 2017;
- vista la Determinazione Dirigenziale n. 90 del 09/02/2018, con cui approva l'attivazione dello schema tipo di convenzione tra la Regione e le ASR ai sensi della L.R. n. 16/2016;
- vista la Deliberazione del Commissario dell'Asl Città di Torino n. 983 del 2 dicembre 2020;
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1-4046 del 17/10/2016;

determina

per le motivazioni di cui alle premesse:

- di approvare la convenzione con l'Asl Città di Torino per la collaborazione, ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017, del dott. *omissis* negli ambiti ascritti al Settore "Prevenzione e Veterinaria" della Direzione regionale Sanità e Welfare;
- di dare atto che la collaborazione di cui trattasi dovrà essere fornita secondo le modalità e i termini riportati nello schema di convenzione allegato alla D.D. n. 90 del 09/02/2018 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Fabio Aimar

Allegato

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO PER LA COLLABORAZIONE DEL DOTT. AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39-6099 DEL 7/12/2017, NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE SANITA' E WELFARE

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito, si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende sulle tematiche relative allo studio, all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16, espressamente prevede che, per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di

collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini e la D.D. n. 90 del 09/02/2018 ha approvato lo schema di convenzione - tipo per l'attivazione delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del SSR.

L' Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, con deliberazione direttoriale n. 983/A.01/2020 del 2.12.2020 ha approvato la stipulazione della presente convenzione.
La Regione Piemonte, con determinazione del Direttore Regionale n. _____ del _____, ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

Sulla base di ciò

TRA

La Regione, Piemonte, Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità e Welfare, dott....., nato a il, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

E

L'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino , nella persona di....., nato a il, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino" con sede in Via San Secondo n. 29 a Torino

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse allo sviluppo di un'attività di supporto al Settore "Prevenzione e Veterinaria" afferente a questa Direzione

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare, presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, il dott. - qualifica professionale: Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Città di Torino.

L'assegnazione temporanea del dott. ha durata pari a dodici mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con un impegno medio quantificato in 2 giorni alla settimana.

3. L'assegnazione prevede l'impiego del suddetto dott. presso la Direzione dell'Assessorato Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte - Settore "Prevenzione e veterinaria".

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea il dott..... è obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n: 62 del 16/04/2013) e del codice di

comportamento dei dipendenti di ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. Il dott. permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL.

Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei

confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta, su disposizione della Regione, sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, anche in relazione alle attività assegnate dal Direttore Regionale Sanità e Welfare, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione il dott. è tenuto a restituire alla Direzione regionale Sanità e Welfare, presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa, il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE PIEMONTE

Il Direttore Regionale alla Sanità e Welfare

DOTT.....

(FIRMA DIGITALE)

ASL CITTA' DI TORINO

Il Direttore Generale/Commissario

DOTT..... .

(FIRMA DIGITALE)